Civile Sent. Sez. L Num. 17774 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 08/09/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 775-2010 proposto da:

MILITO GIUSEPPE, MILITO ANTONIO EX SOCI DELLA AUTOFFICINA S.N.C. di MILITO GIUSEPPE & C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2015

2383

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., già E.T.R. S.P.A. SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI per la provincia di Salerno;

- intimata -

avverso la sentenza n. 207/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/12/2008 r.g.n. 337/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato BARUCCO FERDINANDO per delega ANGELINI MASSIMO;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per: inammissibile in subordine rigetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, confermando la sentenza del Tribunale di Salerno, rigettava l'opposizione a cartella esattoriale proposta da Autofficina snc di Milito Giuseppe & C., emessa per conto dell'INPS dalla società SCCI ed ETR per omesso versamento di contributi.

A base del *decisum,* per quello che rileva in questa sede, la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale la prova del credito dell'INPS era evincibile dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva alle quali doveva darsi prevalenza, rispetto a quelle rese in sede giudiziaria, essendo le stesse fornite nell'immediatezza dei fatti.

Avverso questa sentenza Milito Giuseppe e Milito Antonio quali *ex* soci della nominata società ricorrono in cassazione in ragione di quattro censure illustrate da memoria.

Resiste con controricorso l'INPS.

L'altra parte intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 113, 115, 116, e 244 cpc nonché dei principi generali in materia di formazione e valutazione della prova, sostiengono che erroneamente la Corte del merito ha attribuito alle dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori dell'INPS valore di prova prevalente su quelle raccolte in giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo è infondato.

Costituisce, invero, principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n.9251 e Cass . 6 settembre 2012 n. 14965).

E' corretta in diritto, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.

Del resto è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)(Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con la seconda censura i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, allegano che la motivazione della sentenza impugnata è carente ed illogica per ciò che concerne i fatti prospettati dalla parte appellante circa il rapporto di complementarità e specificazione fra quanto dichiarato agli ispettori dai lavoratori e quanto emerso dalla prova per testi.

Con la terza critica i ricorrenti, allegando vizio di motivazione, assumno la illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dà valore prevalente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede d'ispezione.

Con la quarta censura i ricorrenti, sostenendo violazione di leggi, pongono il seguente interpello:"se non risulta assolutamente omessa la motivazione sul fatto prospettato dall'appellante della impossibilità di riferire le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva all'intero periodo di lavoro dei dipendenti ed illogica, viceversa, l'attribuzione di tali dichiarazioni al periodo stesso con conseguente disattenzione delle scritture contabili dell'imprenditore che riportavano orari di lavoro tali da escludere il fondamento alla pretesa dell'INPS"

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno valutate unitariamente, sono infondate.

Infatti i ricorrenti ancorché alleghino, sostanzialmente, un erronea valutazione delle emergenze istruttorie(dichiarazioni rese agli ispettori, dichiarazioni rese in sede giudiziale, scritture contabili) omettono del tutto di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorso il contenuto di siffatte emergenze impedendo in tal modo a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità.

E' infatti *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 19 maggio 2006 n.11886 e Cass. 9 aprile 2013 n. 8569).

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti dell'INPS.

Nulla quanto alle spese va disposto nei confronti della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'INPS delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 2500,00 per compensi oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2015

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale